

**Rapimento
internazionale di
minori
e
esercizio del diritto
di visita
transfrontaliero**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia



Indirizzi utili

Inoltro di un'istanza volta al ritorno del bambino o alla protezione di un diritto di visita

Ufficio federale di giustizia
Autorità centrale in materia di
rapimento internazionale di minori
Bundesrain 20, 3003 Berna
Tel. +41 58 463 88 64, Fax +41 58 462 78 64
kindesschutz@bj.admin.ch, www.bj.admin.ch

Rapimenti in Stati che non aderiscono alla Convenzione dell'Aia sul rapimento internazionale di minori (per cittadini svizzeri)

Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)
Direzione consolare, Tel. 0800 247 365

Rapimenti in Stati che non aderiscono alla Convenzione dell'Aia sul rapimento internazionale di minori

Fondazione svizzera del Servizio sociale internazionale
9, Rue du Valais, Casella postale 1469, 1211 Ginevra 1
Tel.: +41 22 731 67 00, Fax: +41 22 731 67 65
Hofwiesenstrasse 3, 8057 Zurigo
Tel. +41 44 366 44 77, Fax +41 44 366 44 78
info@ssi-schweiz.org, www.ssi-schweiz.org

Informazioni sul diritto estero

Istituto svizzero di diritto comparato
Dorigny, 1015 Losanna
Tel. +41 21 692 49 11, Fax +41 21 692 49 49
Secretariat.isdc-dfjp@unil.ch, www.isdc.ch, info@isdc.ch

Consulenza per coppie binazionali

Rete dei consultori per le coppie
e le famiglie binazionali e interculturali
www.binational.ch

Ricerca di un legale

Federazione svizzera degli avvocati
Marktgasse 4, Casella postale 8321, 3001 Berna
Tel.: +41 31 313 06 06, Fax: +41 31 313 06 16
www.swisslawyers.com

Denunce

qualsiasi posto di polizia

Consulenza alle vittime di reati (Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati; LAV)

Consultori cantionali per le vittime
www.opferhilfe-schweiz.ch

Indice

- 5 Il problema in sintesi
- 7 Le basi legali
- 8 La Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori
- 10 Bambini rapiti in Svizzera e condotti all'estero
- 11 Bambini rapiti all'estero e condotti in Svizzera
- 12 Conciliazione e mediazione
- 14 Tutela del diritto di visita transfrontaliero
- 15 Spese
- 16 Bambini condotti in uno Stato che non aderisce alla Convenzione dell'Aia
- 19 Come prevenire i rapimenti internazionali



**Il crescente numero di
matrimoni binazionali
acuisce il fenomeno
dei rapimenti
internazionali
di minori.**

Il problema in sintesi

Il gesto di un genitore o di un terzo che conduce un bambino all'estero contro la volontà dell'altro genitore o ve lo trattiene di propria iniziativa – ad esempio al termine delle vacanze – suscita in genere un senso di sconforto e di impotenza in chi si vede sottrarre il figlio. Lo stesso vale per il genitore al quale l'altro rende impossibile o difficile visitare il figlio residente all'estero.

La Svizzera ha firmato vari accordi internazionali tesi ad agevolare la risoluzione di questo tipo di conflitti familiari a valenza internazionale. L'Autorità centrale in materia di rapimento internazionale di minori dell'Ufficio federale di giustizia si adopera, cooperando con i propri omologhi degli Stati contraenti, per risolvere senza indugio questi conflitti nel massimo rispetto dell'interesse del bambino.



La lotta ai rapimenti
internazionali di minori
e la tutela dei diritti di
visita sono oggetto
di vari accordi
internazionali.

Le basi legali

Le convenzioni internazionali

Le seguenti convenzioni si integrano a vicenda e consentono di combattere efficacemente i rapimenti internazionali di minori e di garantire la protezione dei diritti di visita transfrontalieri.

Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori; RS 0.211.230.02)

La Convenzione intende assicurare l'immediata restituzione di bambini condotti e trattenuti illegalmente in uno Stato contraente e garantire la validità negli altri Stati contraenti dell'affido e del diritto di visita decisi in uno Stato contraente.

Convenzione europea del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento (Convenzione europea sull'affidamento; RS 0.211.230.01)

La Convenzione intende agevolare il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni inerenti all'affido e al diritto di visita.

Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori; RS 211.231.011)

L'obiettivo di questa convenzione è di migliorare la protezione dei bambini in ambito internazionale e di evitare i conflitti tra sistemi giuridici concernenti la competenza, il diritto applicabile o il riconoscimento e l'esecuzione di misure di protezione dei minori.

La legge federale

Legge federale sul rapimento internazionale di minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA; RS 211.222.32)

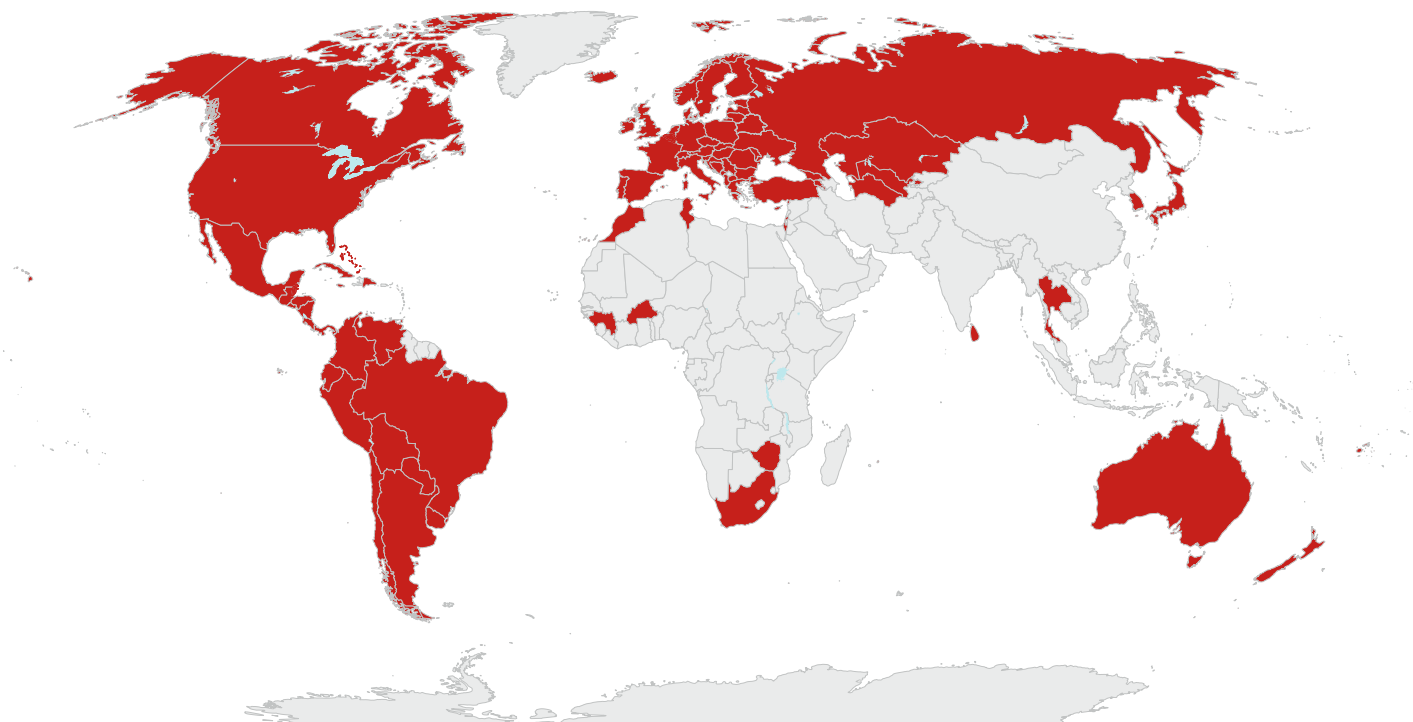
Imperniata sulla risoluzione amichevole del conflitto a mezzo della conciliazione e della mediazione, la legge intende impedire o accelerare i procedimenti giudiziari e le restituzioni coatte, traumatizzanti per tutti gli interessati e in particolare i figli – o perlomeno attenuarne l'impatto sui bambini coinvolti, ai quali viene assegnato un rappresentante individuale. La definizione di due uniche autorità giudiziarie ha permesso di velocizzare notevolmente le procedure di restituzione.

I testi normativi sono reperibili in Internet all'indirizzo **<https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/kinde-sentfuehrung.html>**.

Per ulteriori informazioni consultare il sito della Conferenza dell'Aia: **www.hcch.net** (soltanto in francese e inglese; spazio dedicato al rapimento dei minori).

La Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori

La Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori è in vigore tra la Svizzera e più di 90 altri Stati.



L'operato dell'autorità centrale svizzera si fonda in sostanza su questa Convenzione, che si applica soltanto agli Stati contraenti.

La procedura in vista della restituzione di un bambino rapito è avviata su istanza del genitore cui è stato affidato il figlio, indipendentemente dalla nazionalità delle persone coinvolte.

Devono essere adempite le seguenti **condizioni**:

- Il figlio non ha ancora compiuto 16 anni.
- Prima di essere rapito, il figlio viveva stabilmente in Svizzera o in uno Stato contraente della Convenzione dell'Aia.
- Il richiedente era almeno coaffidatario al momento del rapimento e ha, fino ad allora, effettivamente esercitato tale diritto.
- È trascorso meno di un anno dal rapimento.

Se tali condizioni sono adempite, l'istanza è trasmessa all'autorità centrale estera competente, la quale:

- individua il luogo in cui è trattenuto il bambino,
- si adopera per il ritorno volontario del bambino, e
- favorisce l'apertura di un procedimento giudiziario al fine di ottenere il ritorno del minore.

La Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori ha carattere puramente civile: l'eventuale azione penale o ricerca di polizia presuppone regolare denuncia alle autorità di polizia.

Lo svolgimento e la durata della procedura di restituzione dipendono in gran parte dal sistema giuridico dello Stato richiesto. Può anche rivelarsi lunga e costosa, senza contare che i procedimenti giudiziari sono molto dolorosi per tutte le persone coinvolte, in particolare per i figli.

Prerogativa esclusiva del giudice competente, la decisione sulla restituzione non può in alcun modo essere influenzata dalle autorità centrali.

Bambini rapiti in Svizzera e condotti all'estero

Il genitore il cui figlio è stato condotto in uno Stato contraente straniero può rivolgersi all'autorità centrale svizzera, direttamente a quella estera oppure al giudice competente. Da autorità centrale svizzera funge l'Ufficio federale di giustizia, il cui sito offre ulteriori informazioni e mette a disposizione i moduli per la presentazione dell'istanza (<https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/kindsentfuehrung.html>).

Dal 1° luglio 2014, l'autorità parentale congiunta è diventata la norma in Svizzera. Ciò significa che i genitori regolano insieme le questioni che concernono il loro bambino, indipendentemente dal loro statuto matrimoniale. L'autorità parentale include altresì il diritto di determinare il luogo di residenza del bambino: se l'autorità parentale è esercitata in modo congiunto dai genitori, per poter modificare il luogo

di residenza del figlio necessiteranno entrambi dell'accordo dell'altro/a o di una decisione del giudice o dell'autorità di protezione (art. 301a cpv. 1 e 2 CC).

L'autorità centrale svizzera trasmette l'istanza all'autorità estera competente, che provvede a individuare il luogo in cui è trattenuto il bambino e si adopera per la sua restituzione volontaria. Se gli sforzi di conciliazione non hanno buon esito, l'autorità centrale si offre di sostenere il richiedente nell'avviare un procedimento giudiziario.

È molto difficile risolvere la vertenza in via giudiziaria se il bambino è stato condotto in uno Stato con il quale non è stato concluso alcun trattato in materia.

Costituisce rapimento di minori la violazione – perpetrata conducendo o trattenendo all'estero un bambino – del diritto di una persona di decidere in merito al soggiorno di tale bambino.

Bambini rapiti all'estero e condotti in Svizzera

Il genitore il cui figlio è stato rapito in uno Stato contraente straniero e condotto in Svizzera può rivolgersi all'autorità centrale estera competente o direttamente a quella svizzera presentando istanza di restituzione. D'intesa con entrambi i genitori, l'autorità centrale organizza una mediazione. Non rappresenta però in giudizio il richiedente, ma provvede – su domanda dell'interessato – a metterlo in contatto con un patrocinatore.

L'istanza di restituzione può essere presentata direttamente al giudice svizzero competente senza coinvolgere l'autorità centrale.

Se il bambino rapito è condotto in Svizzera si applica altresì la **legge federale sul rapimento internazionale di minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA)**.

Tale legge prevede, tra l'altro, che:

- le istanze di restituzione dei bambini rapiti sono giudicate, in istanza unica, dai tribunali cantonali superiori e sono impugnabili soltanto dinanzi al Tribunale federale;
- il giudice avvia una conciliazione o una mediazione per giungere alla restituzione volontaria del bambino o a una soluzione amichevole;
- il giudice assegna un rappresentante legale al bambino e lo sente di persona, purché la sua età o altri motivi importanti non vi si oppongano;
- l'esecuzione delle decisioni di restituzione compete a un'unica autorità cantonale. La decisione sulla restituzione vale per tutta la Svizzera.

Conciliazione e mediazione

In sede di **mediazione** i genitori cercano, nell'interesse del figlio, di trovare una soluzione individuale con l'aiuto di uno specialista neutrale e indipendente; in sede di **conciliazione** invece ricevono varie proposte risolutive da vagliare.

I colloqui, condotti da uno o due specialisti, sono generalmente confidenziali e andrebbero conclusi entro poche settimane. Il problema delle grosse distanze può essere risolto ricorrendo al telefono, alla videoconferenza o a Skype. All'occorrenza è possibile coinvolgere ulteriori professionisti (ad es. per traduzioni o consulenze interculturali).

Quanto convenuto è fissato per scritto e può, a seconda del contenuto, essere approvato dalle autorità o dal giudice.

In virtù della legge sul rapimento internazionale di minori, **in Svizzera** vige il principio che, prima di avviare un procedimento giudiziario, va intrapreso tutto il possibile per comporre il conflitto in via amichevole. L'autorità centrale può pertanto, d'intesa con entrambi i genitori, organizzare una mediazione familiare internazionale prima di un eventuale procedimento giudiziario. Una volta avviata la procedura di ritorno, se ciò non è stato fatto precedentemente il tribunale deve mettere in atto una procedura di conciliazione o di mediazione.

In materia di conciliazione e di mediazione la Svizzera dispone di una rete di istituti e specialisti qualificati, che possono essere consultati a breve scadenza.

Anche taluni **Stati contraenti esteri** propongono la mediazione (ad es. la Germania, la Francia o la Gran Bretagna).



**La conciliazione e la
mediazione aiutano
i genitori a comporre
i conflitti in via
amichevole –
nell'interesse dei figli.**

Tutela del diritto di visita transfrontaliero

Il genitore che vive in Svizzera e non può esercitare liberamente il suo diritto di visita all'estero ha la possibilità di presentare, per il tramite dell'autorità centrale svizzera, istanza di tutela del diritto di visita transfrontaliero. Può avvalersi di tale possibilità anche il genitore residente all'estero al quale viene reso impossibile o difficile visitare il figlio in Svizzera.

La procedura a tutela del diritto di visita transfrontaliero si fonda sulla **Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori**, la **Convenzione europea sull'affidamento** e la **Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori**. Le tre convenzioni si applicano esclusivamente agli Stati contraenti.

Un'istanza di tutela del diritto di visita transfrontaliero fondata sulla Convenzione dell'Aia presuppone che sia il detentore del diritto di visita sia il figlio risiedano in uno Stato contraente. Inoltre il figlio non deve aver compiuto sedici anni. È per contro irrilevante la nazionalità degli interessati.

Generalmente l'autorità competente (di solito l'autorità di protezione dei bambini e degli adulti) si adopererà dapprima in favore di un accordo amichevole. Soltanto in un secondo tempo è avviato un procedimento giudiziario. Spesso si inizia autorizzando contatti limitati e sorvegliati nel nuovo domicilio del figlio, che poi potranno essere intensificati gradualmente. Le procedure a tutela del diritto di visita transfrontaliero durano in generale più a lungo delle procedure di restituzione.

Spese

I servizi resi dalle autorità centrali in applicazione della Convenzione sul rapimento di minori sono gratuiti. Anche il procedimento giudiziario e il necessario patrocinio sono in linea di massima gratuiti.

Gli Stati contraenti possono tuttavia riservarsi di subordinare l'esenzione dalle spese alle norme nazionali in materia di gratuito patrocinio, le quali divergono da Paese a Paese. Il diritto svizzero ad esempio prevede il gratuito patrocinio soltanto a condizione che i richiedenti non dispongano dei fondi necessari e che l'istanza abbia buone probabilità di essere accolta.

La Svizzera non ha formulato riserve di carattere finanziario, al contrario di molti altri Stati contraenti. Alle istanze provenienti da uno di tali Stati la Svizzera applica di rimando le proprie norme in materia di gratuito patrocinio.

L'Autorità centrale svizzera può assumere le spese di una mediazione/conciliazione effettuata prima di avviare un procedimento giudiziario, a condizione che entrambi i genitori non dispongano di mezzi sufficienti.

Le spese per l'esercizio del diritto di visita all'estero sono in genere a carico del genitore beneficiario di tale diritto.

I servizi delle autorità centrali sono gratuiti.

Tuttavia, in taluni Paesi i procedimenti giudiziari in vista della restituzione possono comportare spese anche molto elevate.

Bambini condotti in uno Stato che non aderisce alla Convenzione dell'Aia

Nel caso di bambini condotti in uno Stato che non aderisce alla Convenzione dell'Aia, le possibilità di un intervento giudiziario sono molto ridotte, anche perché le comunicazioni internazionali tra le autorità non seguono le regole dell'Aia. Difatti l'Autorità centrale svizzera in materia di rapimento internazionale dei minori non ha alcuna autorità giuridica per chiedere la restituzione del bambino.

Il genitore cui è stato sottratto il figlio può intervenire come segue:

- sporgere denuncia senza indugio: eventualmente sarà possibile impedire al rapitore e al figlio di lasciare il Paese o fermarli mentre transitano in un Paese aderente alla Convenzione dell'Aia;
- far riconoscere ed eseguire, nel Paese in cui il rapitore è fuggito con il figlio, le decisioni giudiziarie che istituiscono l'affidamento esclusivo o congiunto; allo scopo è necessario rivolgersi a un legale;
- richiedere all'Istituto svizzero di diritto comparato, contro pagamento, informazioni sulla situazione giuridica nel Paese nel quale il bambino è stato condotto illegalmente;
- contattare la Fondazione svizzera del Servizio sociale internazionale (SSI), che dispone di una rete di succursali, di uffici affiliati e di corrispondenti in circa 140 Paesi. Specializzata in problemi sociali e giuridici transfrontalieri dei minori e delle loro famiglie, la Fondazione può, con l'ausilio di contatti locali, procurare informazioni sulla situazione del bambino. I corrispondenti locali possono aiutare a mantenere i contatti tra il bambino e il genitore residente in un altro Stato. L'SSI può organizzare una mediazione tra i genitori al fine di comporre il conflitto in via amichevole. L'SSI può inoltre assicurare il seguito una volta che il bambino è stato recuperato.

Le possibilità di recuperare il bambino sono molto limitate in caso di rapimento verso uno Stato che non aderisce alla Convenzione dell'Aia.

I **cittadini svizzeri** coinvolti possono avvalersi della consulenza e del sostegno offerti dalla Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

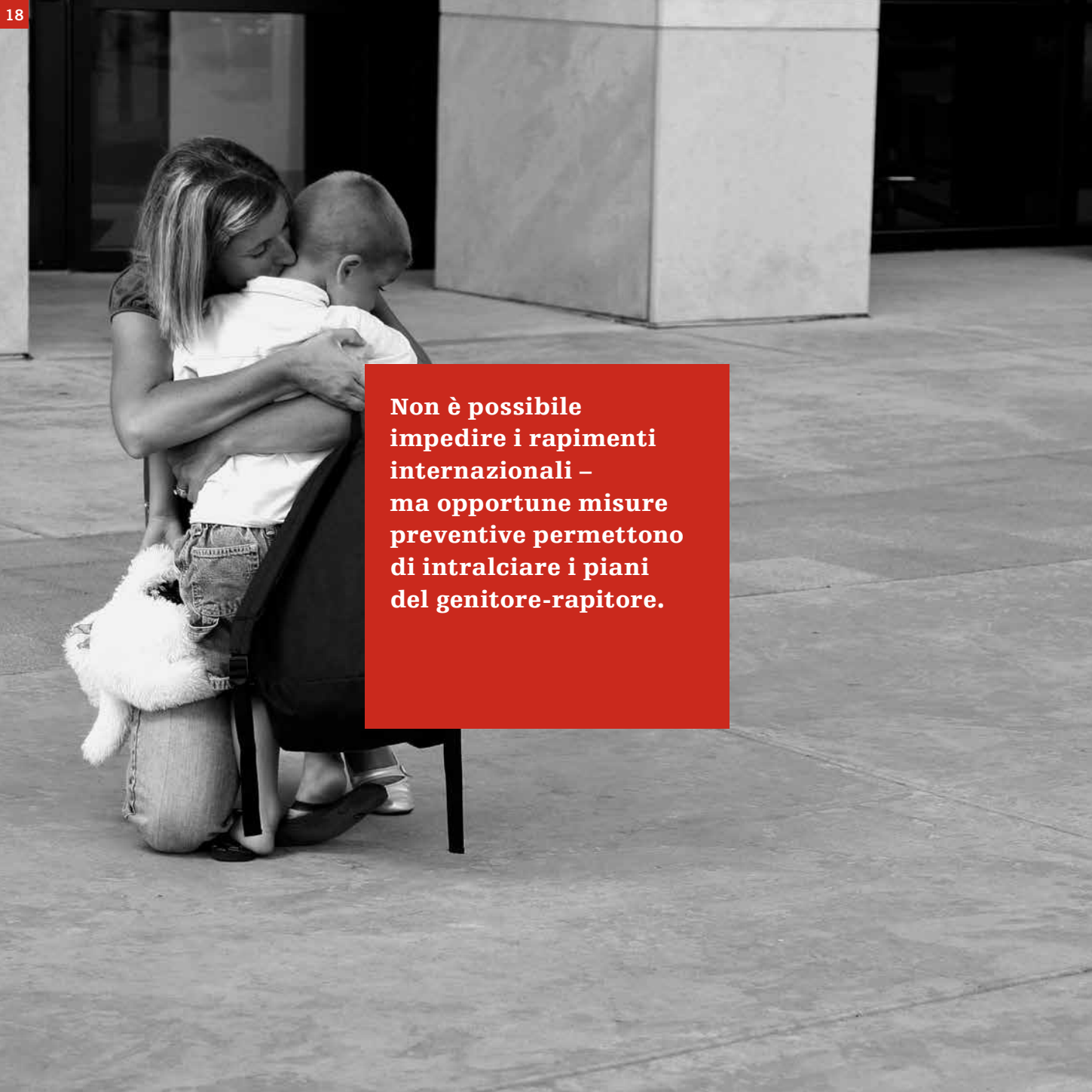
Sono ipotizzabili i seguenti interventi, valutati individualmente con la competente rappresentanza svizzera all'estero (ambasciata o consolato):

- offrire consulenza in merito alle possibilità e ai limiti legali, nonché allo svolgimento della procedura, comprese le probabilità di successo e i rischi;
- mettere il richiedente in contatto con interlocutori affidabili o con legali del posto che conoscano le condizioni locali;
- cooperare con il Servizio sociale internazionale;
- cercare il contatto con il genitore-rapitore e i figli;
- contattare organizzazioni locali a tutela dell'infanzia;
- intervenire a titolo diplomatico presso le autorità competenti dello Stato in cui è fuggito il rapitore con il figlio.

Tuttavia, anche l'intervento del DFAE ha i suoi limiti. In particolare non è possibile:

- imporre la sovranità svizzera allo Stato estero, ossia tentare di farvi applicare le sentenze pronunciate in Svizzera. È applicabile esclusivamente il diritto estero;
- sanzionare lo Stato estero;
- ottenere un permesso di uscita dal paese per il bambino;
- organizzare «rapimenti inversi» oppure nascondere o ospitare nella rappresentanza i bambini illegalmente sottratti al genitore-rapitore;
- influenzare le procedure giuridiche;
- partecipare alle trattative tra i genitori;
- effettuare pagamenti (spese di viaggio, spese legali, e simili).

L'esperienza dimostra che per un genitore il cui figlio è stato rapito è molto importante entrare in contatto con l'ex partner o con i suoi parenti o conoscenti. In genere però questo non riesce al primo colpo. Con il passare del tempo sono tuttavia sovente possibili dei miglioramenti, come la possibilità di parlare al telefono o di avere dei diritti di visita con il bambino.



**Non è possibile
impedire i rapimenti
internazionali –
ma opportune misure
preventive permettono
di intralciare i piani
del genitore-rapitore.**

Come prevenire i rapimenti internazionali

Prevenire i rapimenti internazionali non è facile. Tuttavia, il rischio può essere ridotto adottando qualche provvedimento giuridico o di natura pratica.

In taluni casi possono rivelarsi opportuni i seguenti **provvedimenti giudiziari**:

- attribuzione del diritto di determinare il luogo di residenza a uno solo dei genitori
- divieto di lasciare il Paese;
- deposito dei documenti di viaggio;
- ridisciplinare l'affido;
- limitare il diritto di visita.

A seconda della situazione giuridica, è competente il giudice o l'autorità di protezione dei bambini e degli adulti nel luogo di soggiorno del bambino.

Sono inoltre ipotizzabili i seguenti accorgimenti:

- ricorrere all'**intermediazione** di un consultorio (ad es. per coppie binazionali, consulenza matrimoniale o familiare, Servizio sociale internazionale) o di un'autorità (ad es. autorità tutoria o ufficio dei minorenni nel domicilio del bambino) oppure a una **mediazione**: tali istituti possono concorrere a prevenire un rapimento se i genitori riescono a risolvere insieme i propri conflitti;
- conservare in un luogo sicuro i **documenti di viaggio** del bambino. Istruire l'ufficio cantonale dei passaporti di non rilasciare nuovi documenti di viaggio senza espressa autorizzazione. Per i bambini che possiedono anche una cittadinanza straniera, è possibile avvisare la competente rappresentanza diplomatica o consolare in Svizzera del divieto di rilasciare documenti di viaggio per il bambino senza

il consenso dell'altro genitore;

- non lasciare incustoditi i figli e informare le **autorità scolastiche** del rischio di rapimento;
- in caso di **violenza domestica**, rivolgersi alla polizia, a un rifugio per donne e ai consultori per le vittime chiedendo raggiunti su eventuali ulteriori misure di sicurezza necessarie (denuncia, divieto di avvicinarsi, programma di protezione, ecc.);
- tenere a portata di mano le **generalità** del figlio e dell'altro genitore, come pure una fotografia recente di entrambi, per permettere alla polizia di avvisare senza indugio, in caso di rapimento, tutti i valichi di frontiera e gli aeroporti affinché trattengano il bambino rapito.

Ufficio federale di giustizia

Autorità centrale in materia di rapimento
internazionale di minori
Bundesrain 20
CH-3003 Berna
Tel. 058 463 88 64
Fax 058 462 78 64
kindesschutz@bj.admin.ch
www.bj.admin.ch